



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 74 del 10/05/2016

OGGETTO :

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. VARIANTE AL P.R.G. ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 17/11/2015. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41 L.R. 20/2000. PARERE TECNICO ART. 5 L.R. 19/2008 VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 20/2000.

Il Comune di Prignano sulla Secchia è dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale 3250 del 24/07/1990.

Il Comune di Prignano sulla Secchia, unitamente ai Comuni di Palagano e Montefiorino, già appartenenti alla Comunità Montana Modena Ovest (ora Unione dei Comuni), ha avviato la procedura per la formazione del P.S.C. fino alla chiusura della conferenza di pianificazione.

Con deliberazione consiliare n. 41 in data 17/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Prignano sulla Secchia ha adottato una variante al vigente Piano Regolatore Generale.

Il responsabile del Servizio Urbanistica con prot. 323 del 22/01/2016 ha inviato alla Provincia detta variante al Piano, che è stata assunta agli atti di questa Amministrazione in data 25/01/2016 con prot. 3267, 3268, 3269.

In data 03/02/2016 con prot. 5195, questa Amministrazione ha provveduto ad interrompere i termini istruttori di cui alla LR 20/2000 al fine di acquisire la documentazione mancante, con particolare riferimento agli elaborati per la VAS/VALSAT.

In data 12/04/2016, con prot. 2117, assunto agli atti provinciali con prot. 18294 del 13/04/2016, il Responsabile del Comune di Prignano sulla Secchia ha provveduto a controdedurre alla suddetta richiesta di integrazioni.

Si dà atto che la procedura di approvazione delle varianti al P.R.G. è disciplinata dall'articolo 41 della L.R. 20/2000 e la Provincia può sollevare eventuali Osservazioni al Piano, rispetto a previsioni che contrastino con dispositivi di legge e rispetto a contenuti degli strumenti di pianificazione sovraordinata, tra i quali si richiama, in particolare, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii, la L.R. 9/2008 e l'art. 5 L.R. 20/2000, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiama altresì l'atto di organizzazione interna dell'Ente di cui alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto "*Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni*".

Si richiama l'istruttoria del Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica assunta agli atti con prot. 22634 del 09/05/2016.

Preso atto altresì che il Comune di Prignano sulla Secchia dichiara di aver provveduto:

- al deposito della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della variante urbanistica, oggetto del presente provvedimento;

- alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso dell'avvenuta adozione della variante al P.R.G.;
- alla pubblicazione sulla stampa locale dell'avviso dell'avvenuta adozione della suddetta variante al P.R.G.

Si considera infine che, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000, art.15, comma 5 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.:

- il Comune, in sede di approvazione della variante, è tenuto ad adeguarsi alle osservazioni ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- l'approvazione di varianti al P.R.G. comporta l'obbligo per l'Amministrazione Comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, attraverso l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione;
- la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia e alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di sollevare osservazioni alla variante al P.R.G. adottata dal Comune di Prignano sulla Secchia con deliberazione consiliare n. 41 del 17/11/2015 ai sensi dall'articolo 41 della L.R. 20/2000 e di recepire le raccomandazioni ed i pareri contenuti nell'istruttoria tecnica prot. n. 22634 del 09/05/2016, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare gli esiti della verifica di assoggettabilità della variante al P.R.G. adottata dal Comune di Prignano sulla Secchia, contenuti nella suddetta istruttoria tecnica, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di rendere noto, mediante pubblicazione sul sito web provinciale, il risultato della verifica di assoggettabilità di detto Piano, comprese le motivazioni, ai sensi dell'art.12 D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- 4) di inviare il presente atto al Comune di Prignano sulla Secchia, alla Regione Emilia Romagna-Servizio Opere e Lavori Pubblici Legalità e Sicurezza Edilizia Pubblica e Privata, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'ASL di Sassuolo-Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFICA

Prot 22634 del 09/05/2016 class. 07.04.05 - fasc. 2382

COMUNE di PRIGNANO SULLA SECCHIA. Variante al P.R.G. adottata con D.C.C. n. 41 del 17/11/2015. Osservazioni ai sensi dell'art. 41 L.R. 20/2000. Parere tecnico ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008. Valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 L.R. 20/2000.

PREMESSE

Inquadramento amministrativo

L'Amministrazione Comunale è dotata di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3250 del 24/07/1990.

Il Comune di Prignano sulla Secchia, unitamente ai Comuni di Palagano e Montefiorino, già appartenenti alla Comunità Montana Modena Ovest (ora Unione dei Comuni) ha avviato la procedura per la formazione del P.S.C. fino alla chiusura della conferenza di pianificazione.

In data 22/01/2016 con prot. 323 il Responsabile del Settore ha inviato la variante al P.R.G. adottata, con D.C.C. n. 41 del 17/11/2015, ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera c) della L.R. 47/1978; la variante specifica al P.R.G. è stata assunta agli atti provinciali con prot. n. 3267, 3268 e 3269 del 25/01/2016.

In data 03/02/2016 con prot. n.5195, questa Amministrazione ha provveduto ad interrompere i termini istruttori di cui alla LR20/2000 al fine di acquisire la documentazione mancante, con particolare riferimento agli elaborati per la VAS/VALSAT.

In data 12/04/2016, con prot. n.2117, assunto agli atti provinciali con prot. n.18294 del 13/04/2016, il Responsabile del IV Settore del Comune di Prignano sulla Secchia ha provveduto a controdedurre alla suddetta richiesta di integrazioni.

Acquisizione di pareri e Osservazioni

Parere ARPA prot. 6839 del 21/04/2016 pervenuto tramite PEC ed assunto agli atti provinciali con prot. 19936 del 21/04/2016.

Contestualmente alla controdeduzione alla richiesta di integrazioni il Responsabile del IV Settore del Comune di Prignano sulla Secchia ha trasmesso l'osservazione pervenuta nel periodo del deposito (prot. comunale n.919 del 17/02/2016).

Contenuti della variante al PRG

La presente variante riguarda n. 20 proposte, parte in deduzione (da 1 a 10), parte in addizione (da 11 a 15) rispetto allo stato attuale della pianificazione comunale.

Ulteriori 5 punti di variante sono di "altra natura":

- variante 16 – proposta di modifica da zona agricola normale E1 a zona per attrezzature di interesse generale pubbliche o di uso pubblico F al fine di realizzare una pista sterrata per sport motoristici;
- variante 17 – proposta di trasformazione di una porzione di zona destinata a parco naturale F in zona agricola normale E1 al fine di insediare strutture aziendali agricole;
- variante 18 – la proposta è collegata al punto di variante n.10 e prevede lo spostamento di capacità edificatoria produttiva;
- variante 19 – la proposta prevede di ridurre il grado di tutela di un edificio vincolato dalla pianificazione comunale a restauro e risanamento conservativo portandolo a ristrutturazione edilizia, ma escludendo la possibilità di demolizione e ricostruzione;
- variante 20 – la proposta prevede la modifica della norma relativa alle zone agricole con rispetto ambientale ammettendo la possibilità di costruire nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola.

Nella Relazione Illustrativa vengono riportate le tabelle relative ai parametri urbanistici stralciati/introdotti con la presente Variante:

- meno 7026 mq di SU di zone residenziali;
- più 0 mq di SU di zone residenziali;
- meno 6934mq di SU di zone produttive.

Tutto ciò premesso

si formulano i seguenti pareri

OSSERVAZIONI ai sensi art. 41 L.R. 20/2000

Oggetti di variante 10, 12, 13 e 18

Le modifiche ineriscono l'ampliamento di insediamenti produttivi esistenti classificando come zona industriale D terreni attualmente classificati come zona agricola E1 o comunque privi di edificabilità.

Deve premettersi innanzitutto che tali modifiche riguardano aree poste in "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua" – "Zona di tutela ordinaria" (art. 9 comma 2 lettera b) del PTCP) e che, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978, le varianti al PRG non possono interessare zone sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 33 della L.R. 47/1978 citata, tra i quali appunto rientrano le zone citate.

Le modifiche vengono proposte dall'A.C. in virtù dell'applicazione del comma 14 dell'articolo 9 del PTCP, il quale prevede l'acquisizione di un parere favorevole della Provincia in merito all'ampliamento di insediamenti esistenti *"ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico"*.

Con la controdeduzione alla richiesta di integrazioni si afferma che, per errore si è citato il comma 14 in luogo del comma 13 del medesimo art. 9, si inviano elaborati inerenti programmi di sviluppo aziendale previsti dal detto art. 13 e si ribadisce la non necessità di realizzazione della VAS/VALSAT.

Deve chiarirsi che le fattispecie dei commi 13 e 14 dell'art. 9 del vigente PTCP sono sostanzialmente differenti.

Il comma 13 prevede una procedura, esclusivamente di competenza comunale, per cui, esistendo nei PRG aree produttive non completamente edificate precedenti l'individuazione della zona di tutela apposta dal PTCP; il Comune, previa valutazione ambientale ed approvazione di piani di sviluppo aziendale, può procedere al rilascio del permesso di costruire. Non è il caso delle ipotesi previste dalla variante in oggetto.

Il comma 14, prevede che nell'ambito collinare montano, possano prevedersi ampliamenti degli insediamenti esistenti, *"previo parere favorevole della Provincia, ... ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento ambientale"*. Come chiaro dal tenore stesso della citazione il PTCP, già dalla sua approvazione (1998) prevedeva per il rilascio del prescritto parere favorevole, la realizzazione di quella che oggi è prevista come Valutazione di sostenibilità ambientale. In assenza di tale valutazione quindi deve rilevarsi una sostanziale non conformità alle prescrizioni del PTCP e non è possibile esprimere alcuna parere favorevole.

- 1 Le proposte 10, 12, 13 e 18 in quanto difforni dalle prescrizioni del vigente PTCP, non sono condivisibili e dovranno essere stralciate.**

Oggetti di variante 11 e 19

La proposta n.11 riguarda la richiesta di classificazione a zona residenziale di completamento B2 di una zona attualmente classificata agricola E1 e contestuale sostituzione del vincolo conservativo di restauro e risanamento conservativo di tipo A2 con quello di ripristino tipologico *“accompagnato da disposizioni che consentano l'ampliamento della superficie coperta fino al 20% ed il recupero abitativo del sottotetto nel limite di due abitazioni complessive”*.

La proposta n.19 interessa un edificio ricadente nel centro storico (zona A) e consiste nella riduzione del grado di tutela da restauro e risanamento conservativo di tipo A2 a ristrutturazione edilizia A3, ancorché escludendo la forma della demolizione e ricostruzione.

Entrambe le proposte afferiscono ad una riduzione della disciplina di tutela degli edifici aventi valore storico/testimoniale che non possono essere contemplate dalle varianti urbanistiche di cui all'articolo 15 comma 4 della LR47/78.

- 2 Tutto ciò osservato si ritiene che entrambe le proposte, inerendo elementi tutelati di cui all'articolo 33 della LR47/78, non possano essere interessate da procedimenti di variante ai sensi dall'articolo 15 LR 20/2000.**

Oggetto di variante 17

La proposta prevede la trasformazione di una porzione di zona destinata a parco naturale F in zona agricola normale E1 al fine di insediare strutture aziendali agricole.

Deve osservarsi che l'area in oggetto è sì interessata dalla presenza di una zona di tutela naturalistica di cui all'articolo 24 del PTCP, ma che la norma di PTCP (lettera g) del comma 2) ammette in tali zone tutelate *“l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati”*.

- 3 Si ritiene, pertanto, che la proposta di variante non debba modificare gli elaborati cartografici di PRG, in quanto essi garantiscono la prescritta conformità al vigente PTCP, ma eventualmente provvedere a conformare alla norma del PTCP la più restrittiva norma del PRG, almeno per l'area in questione.**
- 4 Considerato che parte dell'area in oggetto è interessata dalla presenza di zone forestali e boschive di cui all'articolo 21 del PTCP, si prescrive che le stesse non vengano abbattute e/o danneggiate, ma vengano escluse dalla eventuale futura realizzazione di strutture aziendali agricole.**

Viste le osservazioni di natura urbanistica trasmesse con le citate controdeduzioni alla richiesta di integrazioni e considerato che hanno il tenore delle proposte analizzate al precedente punto 2), si ritiene che debbano essere controdedotte sollevando per esse la medesima riserva.

Parere tecnico ai sensi art. 5 L.R. 19/2008

Appare necessario rilevare che, relativamente alle nuove previsioni inserite, gli elaborati di Variante non risultano corredati dai necessari Rapporti geologici geotecnici finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

- 5 Non appare pertanto possibile valutare le proposte di variante “in adduzione” e di “altra natura” in termini di sicurezza dal rischio sismico e di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale.**

Valutazioni ambientali ai sensi art. 5 LR 20/2000

Si deve innanzitutto rilevare, facendo riferimento generale alle proposte di variante *“in adduzione”* e di *“altra natura”* che gli elaborati di variante non risultano corredati da elaborati di VAS/VALSAT, né da valutazioni circoscritte relative alla sostenibilità ambientale e territoriale delle proposte stesse.

Richiamata l'assenza di valutazioni di natura geologico sismica volte a garantire la compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale.

Richiamato il fatto che l'assenza della prescritta VAS/VALSAT era già stata fatta rilevare con la specifica richiesta di integrazioni citata in premessa e che a tale mancanza non si è dato seguito nella controdeduzione prodotta.

Si osserva quanto segue nel merito della necessità di realizzare, per gli specifici oggetti, la prescritta VAS/VALSAT:

Oggetti di variante 10, 12, 13 e 18

Richiamato e ribadito in questa sede, quanto già espresso nel precedente parere sulle osservazioni urbanistiche, ovvero che lo stesso PTCP prescrive la necessità di realizzare una specifica dimostrazione della *"assenza di rischio idraulico" e del fatto che "le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento ambientale."* ovvero di una VAS/VALSAT.

- 6 deve rilevarsi, oltre all'assenza di ogni valutazione di natura ambientale e paesaggistica, anche l'assenza di ogni approfondimento di natura idraulica in ordine all'interferenza di quanto previsto con le Zone di tutela ordinaria del PTCP e quindi la non conformità con le prescrizioni di cui all'art. 9 delle NTA del PTCP per quanto inerente la sostenibilità delle stesse previsioni.**

Oggetto di variante 16

La proposta prevede la modifica da zona agricola normale E1 a zona per attrezzature di interesse generale pubbliche o di uso pubblico F al fine di realizzare una pista sterrata per sport motoristici.

Considerato quanto già rilevato da questo Ente in sede di richiesta di integrazioni circa la necessità di assoggettare a VAS tale proposta, si prende atto della risposta dell'A.C. in merito che non produce la richiesta VAS/VALSAT e quindi del fatto che la proposta è non conforme alla LR 20/2000 ed al D. Lgs. 152/2006 che tale valutazione rendono obbligatoria.

Si ritiene inoltre utile osservare che, ai sensi della LR9/99, possono apportare variazione agli strumenti urbanistici esclusivamente progetti di opere pubbliche o di pubblico interesse; caratteristica che la proposta modifica del PRG, finalizzata all'inserimento di una pista per sport motoristici, non parrebbe possedere.

Oggetto di variante 20

La proposta prevede la modifica della norma relativa alle zone agricole su cui ricada una previsione di rispetto ambientale al fine di consentire la costruzione di nuovi fabbricati a servizio dell'attività agricola.

Nella Relazione Illustrativa di Variante viene proposta la modifica dell'articolo 23, delle norme tecniche di attuazione del PRG, il quale riguarda le *"zone sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 33 della LR47/78"* consentendo nelle zone d) quanto ammesso per le già previste zone f).

Deve osservarsi che l'art. 23 prevede già cosa realizzabile nelle citate zone d) limitandolo agli interventi sugli edifici esistenti, con le modalità di cui all'art. 18 (Zone agricole normali). Le zone di tutela ambientale sono previste nelle carte di PRG con apposita simbologia¹. Si ha quindi la incongrua sovrapposizione di due norme differenti sulle stesse aree, per quanto inerente gli interventi sull'esistente, e la previsione che in tutte le zone di tutela siano realizzabili nuovi rustici aziendali. Anche in questo caso non è presente alcuna valutazione ambientale di quella che potrebbe essere l'incidenza di tali nuove costruzioni in zone tutelate dal PRG.

7 Tutto ciò premesso e considerato, emerge che, nonostante le affermazioni contrarie

¹ mentre non sono presenti nella legenda di PRG, e quindi si presume neanche nelle carte, le zone f) soggette a progetto di bonifica preventiva

presenti in relazione, la variante avrebbe dovuto essere assoggettata a VAS/VALSAT. Si deve tuttavia prendere atto del fatto che, nonostante la richiesta di integrazioni, questa non è stata prodotta e da questa volontà dell'A.C. deriva la impossibilità di esprimere la valutazione di cui all'art. 5 della LR 20/2000 ed al D.lgs. 152/2006. Non producendosi la prescritta VAS/VALSAT, la Variante e nello specifico le proposte sopra puntualmente individuate, risultano non conformi alla LR 20/2000 ed al D. Lgs. 152/2006 che tale valutazione rendono obbligatoria. Esse pertanto dovranno essere stralciate al fine di garantire la conformità della variante alla LR 20/2000 ed al D. Lgs. 152/2006


Si ritiene inoltre opportuno richiamare quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs 152/2006 *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, o ve prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto precede e vista la documentazione complessivamente acquisita, in merito alla variante al PRG adottata con D.C.C. n. 41 del 17/11/2015, si propone che il Presidente della Provincia faccia proprio quanto sopra riportato:

- **sollevando le osservazioni di cui sopra, dal punto 1) al punto 4), ai sensi dell'art. 41 L.R. 20/2000;**
- **rilevando quando riportato al precedente punto 5) ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008;**
- **facendo proprio il parere tecnico in merito alla valutazione ambientale di cui ai precedenti punti 6) e 7) ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000.**

Il Dirigente
Arch. Antonella Manicardi



Istruttori
Ing. Amelio Fraulini
Dr.ssa Maria Giulia Messori



Provincia
di Modena

Atto n. 74 del 10/05/2016

Oggetto: COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA. VARIANTE AL P.R.G. ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 17/11/2015. OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 41 L.R. 20/2000. PARERE TECNICO ART. 5 L.R. 19/2008 VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 L.R. 20/2000.

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 74 del 10/05/2016 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 11/05/2016

L'incaricato alla pubblicazione
MORSOLETTO ILDE ROSSANA

Originale firmato digitalmente